



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Potenzialità e limiti dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel sistema giustizia in base al quadro normativo vigente a livello UE

Chiara Gambino

Università degli Studi di Genova



Potenzialità e rischi dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore dell'amministrazione della giustizia

Vantaggi:

- efficienza
- riduzione dei costi
- più ampio accesso alla giustizia
- maggiore percezione di imparzialità del Giudice

Rischi:

- irrigidimento e appiattimento del processo decisionale
- distorsioni e condizionamenti (c.d. *bias*)
- opacità del ragionamento (c.d. *black box*)



Il regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. IA ACT)

Art. 6 - Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio

Par. 2: «oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III».

Allegato III - Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2

Punto 8

Amministrazione della giustizia e processi democratici:

a) i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie.



Lacunosità e incertezze del quadro normativo delineato dall'AI Act

1) Incompletezza e mancanza di esaustività della disciplina complessivamente dettata dal regolamento

- plurimi rinvii ad atti della Commissione
- ampio spazio di manovra per gli Stati membri (ai quali il considerando n. 153 attribuisce un «ruolo chiave»)

2) Carattere «mobile» della categoria dei sistemi ad alto rischio

- possibilità di deroga per i sistemi che in concreto non comportino rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche
- rinvio ad apposite *Guidelines* della Commissione
- potere della Commissione di ampliare o ridurre la portata della categoria
- potere della Commissione di emendare l'Allegato III
- possibilità di estendere l'operatività del regime in esame attraverso Codici di condotta



3) Incertezze interpretative sulla portata delle disposizioni specificamente concernenti il settore della giustizia

Considerando n. 61:

Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. È in particolare opportuno, al fine di far fronte ai rischi di potenziali distorsioni, errori e opacità, classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati da un'autorità giudiziaria o per suo conto **per assistere le autorità giudiziarie nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti**. Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a tali fini dovrebbero essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti. **L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana**. Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative **puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi**, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi.



Dubbi e ambiguità in ordine alla puntuale individuazione del regime applicabile ai potenziali impieghi dell'IA nel settore della giustizia

Apparente **tripartizione** dei potenziali impieghi dell'IA nel settore della giustizia sulla base del criterio della (non sempre misurabile) **ingerenza nel processo decisionale**:

- a) vietati**
- b) ad alto rischio**
- c) gli altri**

Quali margini per le c.d. decisioni automatizzate?

Quale fondamento alla base di un eventuale radicale divieto al riguardo? Quali implicazioni?

Quale regime per gli impieghi che non configurino un rischio elevato?



Dubbi e incertezze in merito all'individuazione dei margini di manovra degli Stati membri

Rischi:

- a) disapplicazione del diritto interno in contrasto con il diritto UE
- b) avvio di procedure di infrazione

Limiti:

- a) forma dello strumento prescelto a livello UE
- b) divieto di c.d. *gold-plating*

Criticità:

- a) assenza di puntuali ed espliciti rinvii alla normativa nazionale
- b) dubbi e incertezze in merito ai contenuti e al perimetro della disciplina dettata dal regolamento



Grazie per l'attenzione